

STATUTO (testo dopo ultima modifica del 11/05/2017)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

articolo 1

costituzione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Correggio (RE), la Società cooperativa edilizia di abitazione denominata "ANDRIA - COOPERATIVA DI ABITANTI Società Cooperativa a responsabilità limitata" che potrà assumere anche l'abbreviata denominazione di "ANDRIA S.C.R.L.". La Cooperativa potrà istituire, con delibera del consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici ed altre unità locali, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

articolo 2

durata e adesioni

La Cooperativa avrà la durata di 99 (novantanove) anni a decorrere dal giorno della sua legale costituzione e pertanto sino al 27 marzo 2074.

La società, previa delibera del consiglio di amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla lega nazionale cooperative e mutue e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali, nonché, agli albi, elenchi, registri e simili, la cui iscrizione sia obbligatoria, e, a quelli la cui adesione sia necessaria, utile od opportuna per il miglior perseguimento dello scopo mutualistico e per l'esercizio delle attività del suo oggetto sociale.

articolo 3

scopo mutualistico

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, ed a condizioni economiche, qualitative e di garanzia possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi immediati e futuri, nonché, così come sancito dall'articolo 45 della costituzione, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa senza fini di lucro e di speculazione privata, disciplinata dai principi della mutualità, svolge la propria attività in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale di cui al successivo articolo 4, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono disciplinati in appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile.

In riferimento a tali rapporti mutualistici la cooperativa è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, in presenza di parità di scambio mutualistico e di uguale posizione del socio rispetto alla cooperativa, demandandosi

all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con le norme legislative, statutarie e dei regolamenti, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei medesimi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' altresì espressamente consentita la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

articolo 4

oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai medesimi, in proprietà od altro diritto reale, in godimento, ovvero in locazione e ulteriori forme contrattuali, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa.

La Cooperativa opererà in favore dei soci quale cooperativa edilizia di abitazione prioritariamente a proprietà divisa, accessoriamente a proprietà indivisa temporanea, in via del tutto eccezionale, a proprietà indivisa permanente.

In via accessoria o strumentale la cooperativa potrà occuparsi anche della gestione dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile nel suo contesto, inoltre, di attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale che favoriscano il miglioramento della qualità degli insediamenti urbanistici, attraverso la costruzione di opere infrastrutturali e l'istituzione e la gestione ed il miglioramento dei servizi connessi ai bisogni abitativi dei soci e delle loro famiglie.

A tal fine, la cooperativa potrà realizzare tutte le strutture dirette a rendere autosufficienti e quindi dotati di ogni necessario servizio i quartieri e i complessi edilizi dalla stessa realizzati, come ad esempio, verde attrezzato, sale ricreative e culturali, asili, parcheggi, eccetera, ed in genere locali da adibire ad usi diversi ma accessori rispetto a quello abitativo, che potranno anche essere alienati, locati, affittati eccetera. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la cooperativa può compiere stipulare e mettere in atto tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, fra l'altro ed a solo titolo indicativo e non esaustivo, la cooperativa può:

a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana, sia mediante appalto ad imprese di costruzione, che acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero, sia direttamente che in economia;

c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento

dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

d) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'articolo 5 delle legge n. 59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;

e) emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo III del presente statuto;

f) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia;

g) stipulare contratti di assicurazione nell'interesse della cooperativa;

h) soppresso;

i) concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della cooperativa, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale. Dette garanzie dovranno essere rilasciate nei limiti di cui all'art.3 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n.53.

j) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, e, nei limiti del periodo convenzionato, anche per quelle a tempo determinato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della società all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;

k) soppresso;

l) occuparsi del recupero del patrimonio edilizio esistente (di proprietà dei soci) e della rigenerazione dei quartieri dismessi o degradati;

m) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo un sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'articolo 11 del D. Lgs. 1/09/1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni;

n) costituire ed essere socia di enti, associazioni in genere, società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti;

o) alienare a soci e a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale;

p) consorziarsi anche eventualmente senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;

q) in via strumentale assumere partecipazioni in società cooperative, anche sociali ai sensi dell'art. 11 della L.381/91 e consorzi di cooperative che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale, concedendo eventualmente finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

r) partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies del codice civile;

s) aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;

t) promuovere e partecipare a studi tecnici, economici, finanziari, rivolti al progresso dell'edilizia residenziale;

u) promuovere e realizzare ricerche, studi, esperimenti e impianti per lo sfruttamento e l'impiego di energia alternativa, nonché sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione, connesse con l'utilizzazione di energia alternativa e della bioarchitettura;

v) attivare e/o partecipare ad iniziative di collaborazione e/o parternariato di livello comunitario con cooperative dei paesi dell'unione europea.

La Cooperativa, in conformità con il carattere mutualistico della società, per il perseguimento dei propri scopi sociali, si propone di:

- remunerare adeguatamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci ai sensi di legge ed incentivare il loro spirito di previdenza e risparmio;

- partecipare e promuovere le attività ed i servizi diretti ai soci ed alle proprie famiglie, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale e connessi all'attività tipica della cooperativa;

- favorire la partecipazione competente e puntuale alle scelte e alle iniziative sociali, informando adeguatamente i soci - circa le attività della cooperativa e il quadro di riferimento, economico culturale e sociale, dei valori etici della cooperazione - attraverso l'edizione di una pubblicazione periodica, ed eventualmente la convocazione di riunioni anche di tipo assembleare;

- contribuire alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla c.e.e. (anche congiuntamente a cooperative di altri stati dell'unione europea), dallo stato, dalle regioni e/o da enti locali, nonché i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali e/o da privati.

La Cooperativa può quindi effettuare tutte le operazioni negoziali, commerciali o finanziarie necessarie o strumentali al perseguimento dello scopo sociale consistenti nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo.

La cooperativa potrà svolgere tutte le attività strumentali e accessorie finalizzate al perseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II

SOCI

articolo 5

numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione agli albi cui la cooperativa sia, debba o intenda essere iscritta.

Possono essere soci le persone fisiche con bisogni abitativi che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa, anche di cittadinanza estera (se compatibile con le norme vigenti), che non siano interdette, inabilite, fallite, o condannate per reati che prevedano l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e con capacità giuridica di assumere il vincolo sociale o autorizzate dal giudice tutelare, se necessario.

Possono essere soci coloro che non abbiano interessi contrastanti e che non esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa; nella valutazione, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

articolo 6

domanda di ammissione

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della cooperativa;
- b) valore della partecipazione che intende sottoscrivere;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini o in concorrenza con quella della stessa;
- d) ogni altro dato a carattere statistico che la cooperativa riterrà opportuno richiedere, quale ad esempio, l'indicazione della effettiva attività di lavoro.

La domanda di ammissione di cui al comma precedente deve contenere le eventuali informazioni o deve avere allegati gli eventuali documenti che il consiglio di amministrazione ritenesse utile per l'instaurazione del rapporto sociale e per la programmazione della attività.

articolo 7

procedura di ammissione

Il consiglio d'amministrazione delibera rispettando l'ordine di ricevimento delle domande di ammissione a socio, entro sessanta giorni dalla data della domanda, e, stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale della quota sociale qualora lo stesso non sia già stato depositato.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento della quota sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

articolo 8

obblighi dei soci

Il socio, all'atto dell'ammissione alla cooperativa, deve:

- a) sottoscrivere e versare la quota sociale sottoscritta;
- b) versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, se e nella misura eventualmente stabilita dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa connessi e conseguenti al presente statuto, i soci eleggono domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a:

- a) osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- b) versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
- c) contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale anche attraverso apporti finanziari e prestiti alla cooperativa, con le modalità previste dai regolamenti approvati dall'assemblea;
- d) rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la cooperativa;
- e) comunicare con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio e di altre notizie comunicate alla cooperativa, quali numero di telefono, telefax, indirizzi di posta elettronica.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla cooperativa e per morte.

articolo 9

diritti dei soci

Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, oltre a quanto prevede la normativa in vigore ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla cooperativa, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi regolamenti.

La cooperativa si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenere estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla cooperativa abbiano superato il

numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, se esistente, del comitato esecutivo.

articolo 10

recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La domanda di recesso va inoltrata al consiglio di amministrazione per raccomandata o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di mancata accettazione della domanda di recesso nonché i provvedimenti di esclusione ai sensi del successivo articolo 11 debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata a.r. ai soci interessati, i quali entro i successivi 60 (sessanta) giorni potranno ricorrere all'organo arbitrale, ai sensi del successivo articolo 40.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

articolo 11

esclusione del socio

La esclusione dalla cooperativa è deliberata dal consiglio di amministrazione, nei confronti del socio che:

- a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, 1° comma, del codice civile;
- c) non esegua in tutto o in parte il versamento della quota sociale sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti,
- d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale o in caso di assegnazione in godimento o locazione dell'alloggio, non adempia puntualmente alle obbligazioni contrattuali o quando intraprenda una attività in contrasto o in concorrenza con quella della cooperativa;
- e) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o sia dichiarato fallito e in ogni altro caso previsto dalla legge;

è escluso di diritto il socio persona giuridica che sia sciolta, liquidata o sottoposta a procedure concorsuali.

Tra le inadempienze che ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile legittimano l'esclusione del socio si ritiene compresa l'attivazione di azioni giudiziarie contro la cooperativa prescindendo dalla procedura di cui al successivo articolo 40.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i motivi che possono dare luogo all'esclusione dalla cooperativa, ed eventualmente con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 al fine di permettergli di formulare le proprie osservazioni o di sanare le proprie inadempienze.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci a cura del consiglio di amministrazione e determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la cooperativa.

Contro la delibera di esclusione così pure contro quelle di rigetto della domanda di recesso, il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale.

articolo 12

decesso del socio

Gli eredi non subentrano nella partecipazione del socio defunto.

I regolamenti interni definiscono i casi, le condizioni e le modalità di subentro degli eredi, che abbiano i requisiti per essere ammessi a socio, nei rapporti mutualistici in corso al momento del decesso.

Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della cooperativa, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con sentenza del tribunale, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla cooperativa; quella nella qualità di assegnatario, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.

articolo 13

liquidazione della partecipazione

I soci receduti od esclusi, gli eredi di soci defunti, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale, da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato e senza alcuna partecipazione alle riserve. La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato (qualora sussista come tale nel patrimonio della cooperativa).

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione, spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio credito di qualsiasi natura deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio precedentemente indicato.

In cinque anni, decorrenti dalla data dell'approvazione del bilancio predetto, si prescrive il diritto al rimborso.

Le somme ed in genere le spettanze di cui non sarà richiesto il rimborso nel termine quinquennale sopra indicato saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

Per quanto non disciplinato dal presente statuto in materia di cessazione del rapporto sociale si applicano le norme di legge.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - PRESTITI

articolo 14

partecipazione sociale

Il valore della partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'articolo 2525 del codice civile.

La quota inizialmente sottoscritta dovrà essere versata immediatamente, e comunque non oltre un mese dalla data di accettazione dell'adesione.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex articolo 2530 ultimo comma del codice civile.

Le quote sociali si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dai soci.

articolo 15

strumenti finanziari

E' consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari, si sensi dell'articolo 2526 del codice civile, partecipativi e non, destinati ai soci o a terzi, anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria, anche volta a delegare il consiglio di amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione, con il quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili che non potranno in ogni caso essere superiori ai limiti di legge in vigore previsti per il riconoscimento dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
- b) l'eventuale diritto d'opzione dei soci;
- c) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci finanziatori.

Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- b) le modalità di circolazione;
 - c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
- Rientrano in quest'ultima categoria le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

articolo 16

azioni di partecipazione cooperativa

Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'assemblea dei soci, la medesima assemblea autorizza l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

La deliberazione di autorizzazione all'emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo dell'emissione, per un ammontare complessivo che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'albo delle società cooperative, il numero delle azioni ed il relativo valore nominale unitario;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
- c) la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore di due punti a quella prevista statutariamente per le quote dei soci ordinari la quale stabilisce il rispetto dei limiti di legge in vigore previsti per il riconoscimento dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente, e le modalità di corresponsione della stessa;
- d) l'eventuale diritto di opzione a favore dei soci;
- e) le modalità di circolazione;
- f) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori delle azioni sono obbligati:

- al versamento dell'importo delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

articolo 17

modalità di voto dei soci titolari degli strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita.

Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

articolo 18

assemblee speciali

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i titolari di strumenti finanziari privi del diritto di voto sono costituiti in assemblea speciale di categoria.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

articolo 19

patrimonio della cooperativa

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- dalle eventuali azioni dei soci finanziatori, ciascuna di valore nominale di €. 25,00 (venticinque virgola zerozero);

- dalle eventuali azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna di valore nominale di €. 25,00 (venticinque virgola zerozero), emesse nei limiti di legge, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento.

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

d) da qualunque sovvenzione o liberalità che pervenisse alla cooperativa al fine di essere impiegata per gli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

articolo 20

ristorni

Compete al consiglio di amministrazione di proporre all'assemblea, considerata la situazione economica e finanziaria della cooperativa, la deliberazione di un eventuale ristorno ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

In particolare il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del socio, può essere ripartito esclusivamente tra i soci in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

L'attribuzione del ristorno, prioritariamente destinata al consolidamento patrimoniale della società, può avvenire con un aumento proporzionale delle singole partecipazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del Codice Civile, ovvero con l'emissione di strumenti finanziari.

In ogni caso l'entità delle quote da destinare al ristorno tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre fino ad annullarsi quando quest'ultima appaia più vantaggiosa rispetto alle condizioni di altre offerte comparabili sul piano economico, di garanzia e di qualità e congrua con quanto stabilito dalle convenzioni stipulate con l'amministrazione comunale, configurandosi, pertanto, la fattispecie del ristorno anticipato.

L'entità del ristorno non può comunque mai superare il residuo risultante dalla attività coi soci.

Il ristorno riconosciuto a ciascuno socio non può superare l'uno per cento dell'importo degli scambi mutualistici, come risultante dai ricavi del conto economico del bilancio, avuti dal socio con la cooperativa nell'esercizio cui il ristorno si riferisce. L'entità complessiva del ristorno deliberato in ogni singolo esercizio non può comunque mai superare né il residuo risultante dalla attività coi soci né il dieci per cento dell'utile realizzati nell'esercizio cui il ristorno si riferisce.

articolo 21

esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale attribuzione del ristorno ai sensi del precedente articolo 20 e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- b) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;

- d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO V

ORGANI DELLA COOPERATIVA

articolo 22

organi della cooperativa

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale;
- d) le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa.

articolo 23

natura dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

articolo 24

competenze dell'assemblea

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni dello statuto;
- b) scioglimento anticipato della cooperativa;
- c) nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- d) emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente articolo 15.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, degli eventuali ristorni o alla copertura delle perdite entro i termini di legge e di statuto;
- b) determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- c) nomina le cariche sociali;
- d) delibera sulla revoca degli amministratori, dei sindaci e dell'incaricato della revisione legale dei conti, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
- e) nomina del collegio sindacale e del presidente del collegio stesso;

- f) conferisce, su proposta del collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- g) determinazione dei compensi per gli amministratori e per i sindaci nonchè, ove istituite, per i componenti delle commissioni di lavoro di cui all'art.32;
- h) approva, e modifica con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione, i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed i soci e che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- i) in conformità a quanto previsto al quarto comma dell'articolo 2528 del codice civile, su proposta del consiglio di amministrazione, su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal consiglio di amministrazione;
- j) delibera sugli altri oggetti riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto o sottoposti alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

articolo 25

convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

L'avviso verrà affisso presso la sede sociale ed inviato, anche tramite e - mail e/o telefax, ai componenti degli organi di controllo almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. Entro lo stesso termine l'avviso deve essere pubblicato sulla gazzetta di reggio emilia e in caso di sospensione delle pubblicazioni di tale quotidiano sul resto del carlino di reggio emilia, o, in mancanza, sulla gazzetta ufficiale della repubblica. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quanto sopra previsto, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, potrà aver luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il consiglio di amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario e deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale,

dal soggetto incaricato del controllo contabile o da almeno un decimo dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del codice civile; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dal collegio sindacale. L'assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata in altra sede, purchè nel comune ove ha sede la cooperativa ovvero in uno dei comuni di residenza dei propri soci.

articolo 26

costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni alla data della assemblea, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. Le nomine delle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.

Restano salve le maggioranze previste per disposizioni vincolanti di legge. I voti eventualmente attribuiti ai possessori di strumenti finanziari partecipativi o di azione di partecipazione cooperativa non possono superare il terzo del totale dei voti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente della cooperativa, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vicepresidente o in caso anche di tale ulteriore indisponibilità, da persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente nominato verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il consigliere o il dipendente della cooperativa nominato dalla assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della

delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla società. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

articolo 27

rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, esclusi gli amministratori, i componenti degli organi di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci, con deleghe separate per ognuno di essi. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti della cooperativa.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con deliberazione che ne determina l'emissione.

articolo 28

assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento disciplinerà il carattere più o meno vincolante del mandato affidato ai delegati di maggioranza o minoranza e le materie sulle quali è previsto un mandato pieno o vincolato per i soci delegati. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

articolo 29

assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

articolo 30

votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, escluso comunque il voto segreto, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

articolo 31

composizione del consiglio di amministrazione - nomina, cessazione e responsabilità dei consiglieri

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero (dispari) di membri compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di tredici, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno 90 giorni consecutivi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2542, secondo comma, del codice civile.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei consiglieri.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

I compensi degli amministratori, per la loro attività collegiale sono determinati dall'assemblea all'atto della loro elezione.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società che svolgono attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui al comma precedente, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per

numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Decadono inoltre dalla carica gli amministratori che:

a) per tre riunioni consecutive siano assenti ingiustificati, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive nel corso di ciascun mandato, o, a più di due adunanze dell'assemblea;

b) perda i requisiti per essere socio della cooperativa o incorra in una delle cause che comportano l'esclusione;

c) sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;

d) non provveda al versamento di quanto dovuto alla cooperativa entro il termine che gli è stato indicato.

Il verificarsi della decadenza di cui ai commi precedenti oltre che per tutti gli altri motivi previsti dalla legge è accertato dal presidente, il quale ne dà immediata comunicazione all'amministratore interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Qualora la decadenza interessi il presidente della cooperativa, la comunicazione è effettuata dal presidente del collegio sindacale, che provvede, nei sessanta giorni successivi alla convocazione del consiglio di amministrazione per la sua sostituzione.

articolo 32

funzionamento del consiglio di amministrazione

Qualora non sia stata convocata l'assemblea il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il presidente della cooperativa ed il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie funzioni.

Il consiglio di amministrazione può affidare a singoli consiglieri specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il consiglio può sempre impartire direttive agli amministratori delegati, revocare la delega ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'assemblea, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 2389 del codice civile ai consiglieri investiti di particolari cariche, in conformità allo statuto, è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, formato di componenti, scelti al suo interno, determinando, il numero, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può inoltre istituire commissioni di lavoro formate anche da soci non facenti parte del consiglio di amministrazione. Gli organi delegati sono tenuti al rispetto di quanto previsto al 5° comma dell'articolo 2381 del codice civile.

L'amministratore deve dare notizia agli altri componenti il consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia un'una determinata operazione, della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificatamente affidati ai sensi del presente articolo, deve astenersi dal compierla, investendo della stessa il consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possono recare danno alla cooperativa possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2391 3° comma del codice civile, e, l'amministratore risponde dei danni derivanti alla cooperativa dalla sua azione od omissione.

Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

articolo 33

compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo, il consiglio di amministrazione:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge o dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) delibera sulla costituzione di patrimoni per le finalità di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile;
- c) convoca l'assemblea dei soci e, se costituite, le assemblee speciali;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- e) predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed i soci, ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) delibera gli adeguamenti dello statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2346 del codice civile;
- g) delibera la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della cooperativa;
- h) stipula tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere inerenti all'attività; in particolare, fra l'altro, delibera la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrae mutui, chiede prefinanziamenti su mutui già concessi, consente ipoteche, accende, posterga, riduce e radia ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinuncia ad ipoteche, anche se legali, autorizza e compie qualsiasi operazione presso istituti di credito, svolge ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;

- i) da l'adesione ad organismi ed istituzioni che abbiano per fine l'incremento e lo sviluppo della cooperazione;
- j) transige e compromette vertenze a mezzo di arbitri;
- k) determina, previo parere del collegio sindacale, la remunerazione ed il rimborso spese spettanti agli amministratori che prestano la loro opera continuativa nell'ambito della cooperativa, nonché di quelli investiti di particolari incarichi;
- l) delibera il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente della cooperativa; conferisce procure al personale dipendente definendo il contenuto e i limiti dei poteri connessi;
- m) assume e licenzia i dirigenti e i dipendenti della cooperativa e disciplina il rapporto di lavoro; conferisce incarichi a liberi professionisti determinandone i compensi;
- n) nomina direttori generali, tecnici, amministrativi e finanziari, determinandone le mansioni ed i compensi;
- o) provvede alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 2386 del codice civile;
- p) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della cooperativa; esamina i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della cooperativa; valuta il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
- q) redige, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del codice civile;
- r) delibera sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla cooperativa o delle quali la cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- s) redige il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui al 1° comma dell'art. 2512 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2513 del codice civile, e predispone la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- t) assume le deliberazioni allo stesso affidate dai regolamenti della cooperativa;
- u) acquista quote o azioni proprie della cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;
- v) delibera, nei limiti e per le finalità di cui al presente statuto e in particolare di cui all'articolo 4 l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- w) delibera la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies del codice civile;
- x) predispone, se lo ritiene opportuno, con riferimento a ciascun esercizio o a più esercizi contemporaneamente, il bilancio sociale della cooperativa, o bilancio di responsabilità sociale, determinando le modalità secondo le quali darne divulgazione tra i soci;
- y) riunisce i soci interessati a singoli o più interventi, per trattare questioni di carattere generale o particolare di loro interesse, qui precisandosi che le decisioni assunte, in tali incontri, hanno carattere consultivo e di orientamento sulle scelte e

sui programmi dalla cooperativa e potranno costituire oggetto di istanza al consiglio di amministrazione per gli opportuni provvedimenti; per tali finalità il consiglio stesso potrà promuovere la formazione di sezioni di soci residenti in zone territoriali omogenee composte sia di soci assegnatari che non assegnatari;

z) promuove, per gruppi di soci omogenei per singoli interventi o gruppi di interventi, la formazione di comitati di gestione ai quali affidare la valutazione ed il coordinamento di problemi degli interventi medesimi, da sottoporre all'amministrazione del condominio o dei condomini.

Il consiglio di amministrazione potrà inoltre deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente indicate tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente statuto eccetto quelle espressamente riservate dalla legge alla competenza dell'assemblea.

articolo 34

convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

Il consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai consiglieri almeno tre giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma, per telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni non festivi.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le votazioni sono effettuate con volto palese.

Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte dal consigliere designato dallo stesso consiglio, da un dipendente o da un collaboratore della cooperativa designato dal presidente. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno avvenire anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

articolo 35

presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa è nominato dal consiglio di amministrazione se non vi ha provveduto l'assemblea ed ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa.

Competono in particolare al presidente:

- a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) l'incasso delle somme dovute alla cooperativa, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
 - c) stare in giudizio per conto della cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale di qualsiasi grado, e, a tal fine, la nomina, la revoca e la sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa;
 - d) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - e) il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 - f) la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;
 - g) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, 4° comma del codice civile per la iscrizione dei consiglieri nel registro delle imprese e quelli di cui all'articolo 2400 3° comma del codice civile per la iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci;
 - h) l'adozione dei provvedimenti che gli sono demandati dai regolamenti adottati.
- Qualora il presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal vicepresidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del presidente.

articolo 36

compiti e funzionamento del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 2543, comma 1, cod. civ. e in ogni caso qualora vengano emessi strumenti finanziari di cui al precedente Titolo III.

Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art.17. In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci espongono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, la relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

articolo 37

revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

articolo 38

scioglimento e liquidazione della cooperativa

Lo scioglimento anticipato della cooperativa quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del codice civile, è deliberato, dall'assemblea straordinaria, la quale, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati è devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

articolo 39

requisiti mutualistici

Le clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c. e richiamate agli articoli 19, 21 e 38 dello statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

articolo 40

collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal consiglio direttivo della camera arbitrale istituita presso la camera di commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un collegio arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

articolo 41

regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci in assemblea.

-